

Schema di accordo quadro per l'affidamento della XX – Lotto ___ CIG

L' anno 2025, il giorno XX (XX), del mese di XX presso la sede della Società E.S.CO. Bim del Chiese S.p.A. Condino in Via Oreste Baratieri n. 11, sono presenti i signori:

PER UNA PARTE - la Società E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. con Sede legale in 38083 Borgo Chiese in Via Oreste Baratieri n. 11, Codice Fiscale/ Partita IVA 02126520226, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco Panelatti nato a Tione di Trento, il 04/08/1983 domiciliato presso la sede della Società, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/08/2022;

E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa XX, con sede in XX Codice Fiscale e Partita XX, rappresentata da XX nata a XX il XX, aggiudicatario del lotto ___ dell'appalto per l'affidamento di XX anche definita "Società".

I signori sopra costituiti convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue.

Premessa

- che E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.a., con nota dd. XX ha inoltrato, agli operatori economici individuati all'esito di apposita indagine di mercato, l'invito a presentare offerta finalizzata all'affidamento diretto dell'accordo quadro avente ad oggetto XX;

- che il valore stimato del contratto ammonta ad euro XX.- (di cui costi della sicurezza pari a euro 0,00), IVA esclusa;

- che sulla base delle risultanze della procedura, l'impresa XX è risultata aggiudicataria avendo presentato l'offerta complessiva di euro XX- (corrispondente al ribasso del XX %) oltre all'IVA di legge;

-che E.S.CO. BIM e Comuni del Chiese S.p.A ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta con esito positivo.

Con provvedimento prot. ____ del _____, la Società ha disposto l'aggiudicazione definitiva del/dei lotto/i _____ in favore dell'operatore economico.

A seguito delle verifiche effettuate, ai sensi del Codice, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal Disciplinare di gara, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.

La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., atteso che in nessun caso l'Accordo quadro garantisce alla Società prestazioni minime afferenti alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

Negli ordinativi la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. determinerà dettagliatamente l'entità e le caratteristiche delle forniture da eseguire, nei limiti stabiliti nell'Accordo quadro. Resta inteso che nel corso della durata del presente Accordo la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. potrà decidere di stipulare uno o più ordinativi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di

La stipula dell'Accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; i beni da fornire saranno di volta in volta indicati negli ordinativi stipulati con la Società sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'appalto, pari ad € XX oltre IVA. Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo in seguito all'emissione dei singoli ordinativi inviati alla Società e con cui saranno richieste le forniture.

Resta inteso che la Società non ha l'obbligo di attivare le forniture né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell'Amministrazione. Pertanto nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., atteso che in nessun caso l'Accordo quadro garantisce all'Appaltatore la fornitura di quantità minime, o comunque predeterminate, dei beni di cui all'oggetto contrattuale.

Le forniture dovranno essere eseguite alle condizioni stabilite nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale, nella dichiarazione di offerta economica.

Art. 2 – Durata del contratto e recesso

Il presente Accordo quadro ha durata XX decorrente dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di € XX. (esclusa IVA).

Tali importi costituiscono il limite massimo di spesa e pertanto nessuno potrà emanare ordini in eccedenza. Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della fornitura

	Emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere consegnate presso le sedi	
	indicate nel Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato	
	Speciale e nell'offerta economica. Per la trasmissione degli Ordinativi è	
	prevista la forma scritta via e-mail. Nei singoli ordinativi sarà specificata la	
	tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire. La Società	
	dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura a seguito della ricezione	
	dell'Ordinativo e sarà tenuta ad accettare ordinativi di fornitura fino a	
	concorrenza del massimale precedentemente indicato.	
	Art. 4 – Termini di esecuzione delle forniture	
	Le Parti stabiliscono che le forniture dovranno essere eseguite dalla Società	
	con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale; in caso di	
	inadempimento/i trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 10.	
	L'esecuzione delle forniture si intende comprensiva di ogni relativo onere e	
	spesa.	
	La Società si impegna a fornire prodotti identici per qualità e confezione a	
	quelli offerti e che abbiano, al momento della consegna presso gli uffici della	
	E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., una validità di utilizzo di almeno 12	
	(dodici) mesi.	
	Art. 5- Personale di servizio	
	Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità	
	tecnica.	
	La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso	
	terzi, commessi dal personale utilizzato.	

Art. 6- Cauzione e Responsabilità civile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 4 del D. lgs. n. 36/2023 non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

La Società terrà comunque indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

A copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., al personale della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto la Società aggiudicataria dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C. verso terzi con validità non inferiore alla durata del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00). Contestualmente alla stipula del presente contratto, l'Impresa fornisce alla E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. copia della succitata polizza n. _____, stipulata con _____ il _____, con scadenza al _____. La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire la E.S.CO.

Bim e Comuni del Chiese S.p.A. per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o

avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento e fatturazione

Per la fornitura di cui al presente contratto le parti fissano un corrispettivo
massimale globale di € XX (____/__) + IVA.

I corrispettivi dovuti alla Società per le forniture indicate in ciascun contratto
esecutivo e richieste nei singoli ordinativi, sono calcolati applicando i prezzi
offerti dalla Società nella dichiarazione di offerta economica.

I suddetti prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dalla E.S.CO. Bim e
Comuni del Chiese S.p.A., previa presentazione di regolare fattura, ogni mese.

La E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., a seguito della completa
effettuazione delle forniture indicate nei singoli ordinativi e dopo
l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione,
provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni
dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico
bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato,
indicato all'art. 16 del presente contratto.

La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale
potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto
ed li CIG dovranno essere intestate a: E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.
e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica
di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008
all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire

	il codice XX della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.. Oltre al suddetto	
	codice XX (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel	
	tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:	
	- Dati Ordine Acquisto: si tratta di dati identificativi (n. ordine - data	
	ordine -) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema	
	contabile della Società idonei ad identificare le prestazioni che saranno	
	eseguite dal Fornitore in favore della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.;	
	- Dati Esigibilità IVA (blocco di dati 2.2.2.7): Dal 1° luglio 2017 alla	
	Società delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto	
	dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle	
	fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo	
	(Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere "S".	
	- Codice Identificativo Gara (CIG).	
	I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta	
	elettronica.	
	La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito	
	essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. Le fatture	
	devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma	
	elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata	
	accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.	
	In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 sarà facoltà	
	della Società compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo	
	di corrispettivo.	
	La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e	

compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A..

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

I volumi di fornitura indicati nei documenti di gara hanno valore puramente indicativo; pertanto, l'entità dei quantitativi sarà correlata al reale fabbisogno della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.. Le quantità ivi indicate non impegneranno in alcun modo la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. che si riserva di poter richiedere quantitativi sulla base delle sue effettive necessità, pertanto il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.

In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato

	La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale impiegato	
	a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto a tutti gli obblighi ed	
	adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale,	
	giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi	
	i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti	
	amministrativi, manlevando la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. da ogni	
	responsabilità in merito. La Committente non avrà alcun potere direttivo,	
	disciplinare e di controllo sulle risorse umane dedicate all'esecuzione	
	dell'appalto, limitandosi a fornire alla Società direttive di massima per	
	l'espletamento delle forniture. Resta inteso, quindi, che la Società è, e rimane,	
	responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si	
	impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da	
	qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da	
	terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.	
	La Committente potrà, in ogni caso, richiedere l'allontanamento di quelle	
	risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i	
	regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le	
	diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà	
	provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.	
	In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente	
	articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente	
	potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456	
	c.c.	
	Art. 9 - Controlli e verifiche	

	La E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.	
	Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza dei quantitativi e delle caratteristiche del materiale consegnato rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo e descritto nel Capitolato.	
	La E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione spese e cura del fornitore.	
	Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche.	
	Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro XX (XX) giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, la	
	E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti dell'aggiudicataria. Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.	
	Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.	
	Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	

materiale possa subire.

Art. 10– Penali ed esecuzione in danno

Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al XX dell'ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente Accordo quadro e/o i singoli ordinativi potranno essere risolti unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Società per iscritto. La Società potrà far pervenire eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

	In caso di applicazione delle penali l'importo delle stesse sarà oggetto di	
	emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà della E.S.CO.	
	Bim e Comuni del Chiese S.p.A. rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla	
	cauzione di cui al precedente art. 6.	
	Art. 11 – Risoluzione del contratto	
	Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. ha facoltà	
	di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente Accordo	
	quadro e/o il Contratto esecutivo qualora accerti l'incapacità della Società di	
	eseguire le prestazioni o una evidente negligenza nell'eseguirle.	
	La E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. potrà, quindi, risolvere i Contratti	
	anche se è stata iniziata l'esecuzione. In tal caso, spetteranno alla Società	
	unicamente i corrispettivi per la parte di prestazione fino ad allora svolta.	
	La E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. potrà, inoltre, risolvere i Contratti	
	di diritto, ex art. 1456 Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta,	
	anche nei seguenti casi:	
	a) frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;	
	b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per	
	l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;	
	c) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle	
	maestranze;	
	e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato	
	motivo;	

	f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
	g) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136;	
	h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art. 80 del Codice;	
	i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.	
	Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'appalto, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Società sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno	

	motivato la risoluzione.	
	Per quanto non indicato si applica l'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.	
	Art. 12 - Subappalto	
	Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le	
	seguenti attività XX, fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi	
	avverranno direttamente a favore dell'impresa subappaltatrice, previo	
	benestare dell'appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate	
	all'impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute	
	all'appaltatore.	
	Art. 13 – Divieto di cessione del contratto	
	È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale	
	obbligo, la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., fermo restando il diritto al	
	risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente	
	l'accordo e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni	
	contrattuali in danno della Società.	
	Art. 14 – Riservatezza	
	La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui	
	venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del	
	contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di	
	utilizzo se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali.	
	La Società è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di	
	riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale impiegato a	
	qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	

	In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la	
	Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto	
	e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	Art. 15 – Disposizioni antimafia	
	La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente	
	contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente	
	normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al	
	Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, la Società	
	garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i	
	soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi	
	provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione	
	o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono	
	pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni,	
	ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica	
	Amministrazione.	
	La Società si impegna a comunicare immediatamente alla E.S.CO. Bim e	
	Comuni del Chiese S.p.A., pena la risoluzione di diritto del presente contratto:	
	a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei	
	confronti dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula del contratto;	
	b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;	
	c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata	
	successivamente alla stipula del presente contratto.	
	La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma -	
	in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs.	

165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell'ambito dell'azienda, non sussistono relazioni di parentela, di affinità o comunque di frequentazione abituale, con i responsabili e i dipendenti della E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

La Società si impegna a comunicare alla E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

	La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.	
	La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trento - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Art. 17 – Tutela dei dati personali	
	I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.	
	Art. 18 – Domicilio legale	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:	
	- la Società: presso la propria sede legale;	
	- la E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese S.p.A., – Via Baratieri, 11 – Borgo Chiese.	
	Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, nelle	

